

dall'allegato V della direttiva 2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da:

1) l'energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno precedente;

2) l'energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il cui fattore emissivo è considerato nullo;

3) l'energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all'impianto, il cui fattore emissivo è considerato nullo.

Art. 4.

Agevolazioni e disciplina delle modalità di fruizione

1. Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non è assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a consuntivo a titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalità definite dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità di fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del presente decreto.

4. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, con apposito decreto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 sono definite le condizioni per la compatibilità dell'agevolazione di cui al comma 1 con la normativa sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di monitoraggio delle agevolazioni di cui al comma 1, al fine di verificarne l'impatto sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.

Art. 5.

Cumulabilità

1. L'agevolazione di cui al comma 4 è cumulabile con altre agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di impianti di produzione di idrogeno verde, in relazione sia ai costi di investimento che ai costi di funzionamento,

nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 4, primo periodo e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto è pubblicato altresì sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 settembre 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2540

22A05525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 giugno 2022.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza,



con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Valutata l'opportunità di procedere all'adozione di un primo decreto di riparto sulla base del numero di lavoratori non comunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, alla data del 23 novembre 2021, secondo la distribuzione per regione, così come comunicato dal Ministero dell'interno ed in relazione alla percentuale pari al 39,42 per cento delle richieste di permesso di soggiorno effettuate in esito alla sottoscrizione presso gli sportelli unici per l'immigrazione del contratto di soggiorno sul totale delle istanze pervenute;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, alla data del

23 novembre 2021, come comunicata dal Ministero dell'interno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

4. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.


Roma, 16 giugno 2022

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2135



ALLEGATO

Tabella 1 – Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione 2020

Regioni	Istanze pervenute	Permessi Soggiorno Richiesti	2020 A	2021 B
ABRUZZO	2.247	1.222	999.428 €	1.998.855 €
BASILICATA	1.303	789	645.293 €	1.290.587 €
CALABRIA	5.356	2.892	2.365.258 €	4.730.515 €
CAMPANIA	33.129	4.867	3.980.536 €	7.961.071 €
EMILIA ROMAGNA	20.225	11.310	9.250.022 €	18.500.045 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.805	1.115	911.916 €	1.823.833 €
LAZIO	22.454	5.455	4.461.439 €	8.922.878 €
LIGURIA	4.805	2.828	2.312.915 €	4.625.829 €
LOMBARDIA	48.961	12.493	10.217.554 €	20.435.107 €
MARCHE	3.747	2.624	2.146.071 €	4.292.141 €
MOLISE	381	194	158.665 €	317.331 €
PA BOLZANO	1.335	1.073	877.566 €	1.755.132 €
PA TRENTO	875	564	461.274 €	922.549 €
PIEMONTE	10.750	5.402	4.418.092 €	8.836.184 €
PUGLIA	11.088	6.761	5.529.567 €	11.059.134 €
SARDEGNA	1.219	659	538.971 €	1.077.942 €
SICILIA	7.580	4.581	3.746.627 €	7.493.254 €
TOSCANA	13.099	6.643	5.433.059 €	10.866.118 €
UMBRIA	2.059	1.199	980.617 €	1.961.234 €
VALLE D'AOSTA	117	85	69.518 €	139.037 €
VENETO	15.335	9.182	7.509.612 €	15.019.223 €
TOTALE NAZIONALE	207.870	81.938	67.014.000 €	134.028.000 €

22A05415

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 21 settembre 2022.

Sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, anche mediante il paradigma del metaverso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

